

# **BIOAGRITALIA S.r.l.**

Modello di organizzazione,  
gestione e controllo  
ex D.Lgs. 231/2001

## INDICE

<b>1. LA DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ.....</b>	<b>5</b>
1.1 ATTIVITÀ SVOLTA.....	5
1.2 ORGANIGRAMMA AZIENDALE .....	5
1.3 STRUTTURA DI <i>GOVERNANCE</i> E CONTROLLO .....	5
1.4 PRINCIPALI FUNZIONI AZIENDALI.....	5
<b>2. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>6</b>
<b>3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....</b>	<b>8</b>
<b>4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....</b>	<b>10</b>
4.1. REQUISITI GENERALI .....	10
4.2. VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI .....	11
4.3. DEFINIZIONE DEL MODELLO .....	12
4.4. AGGIORNAMENTO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO.....	12
<b>5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>13</b>
5.1. FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	13
5.2 INTERAZIONE CON LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI .....	14
5.3 SISTEMA DI <i>REPORTING</i> .....	15
<b>6. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO .....</b>	<b>17</b>
6.1 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DELLE RISORSE .....	17
6.2 INFORMAZIONE AI FORNITORI, AI CLIENTI ED AI COLLABORATORI ESTERNI.....	17
<b>7. IL SISTEMA SANZIONATORIO.....</b>	<b>18</b>
7.1 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI .....	18
7.2 MISURE NEI CONFRONTI DELLE RISORSE CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITÀ PER BIOAGRITALIA.....	18
7.3 MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI, DEI CLIENTI E DEI COLLABORATORI ESTERNI.....	18
<b>8. INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ED IL CODICE ETICO.....</b>	<b>20</b>
<b>9. LE PARTI SPECIALI.....</b>	<b>21</b>
<b>PARTE SPECIALE "A" – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>22</b>
1. REATI PRESUPPOSTO.....	22
2. PROCESSI A RISCHIO .....	25
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	25
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	25
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	25
<b>PARTE SPECIALE "B" – REATI SOCIETARI .....</b>	<b>26</b>
1. REATI PRESUPPOSTO.....	26
2. PROCESSI A RISCHIO .....	28
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	28
4. PROCEDURE SPECIFICHE .....	28
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	28
<b>PARTE SPECIALE "C" – ALTRI REATI .....</b>	<b>29</b>
1. REATI PRESUPPOSTO.....	29
2. PROCESSI A RISCHIO .....	32
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	32
4. PROCEDURE SPECIFICHE .....	32
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	32
<b>PARTE SPECIALE "D" – REATI FINANZIARI.....</b>	<b>33</b>
1. REATI PRESUPPOSTO.....	33
2. PROCESSI A RISCHIO .....	35
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	35

<b>4. PROCEDURE SPECIFICHE.....</b>	<b>35</b>
<b>5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>35</b>
<b>PARTE SPECIALE "E" – REATI TRANSNAZIONALI .....</b>	<b>36</b>
1. REATI PRESUPPOSTO.....	36
2. PROCESSI A RISCHIO .....	38
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	38
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	38
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	38
<b>PARTE SPECIALE "F" – REATI SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>39</b>
1. REATI PRESUPPOSTO.....	39
2. PROCESSI A RISCHIO .....	40
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	40
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	40
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	40
<b>PARTE SPECIALE "G" – REATI DI RICICLAGGIO.....</b>	<b>41</b>
1. REATI PRESUPPOSTO.....	41
2. PROCESSI A RISCHIO .....	42
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	42
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	42
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	42
<b>PARTE SPECIALE "H" – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI .....</b>	<b>43</b>
1. REATI PRESUPPOSTO.....	43
2. PROCESSI A RISCHIO .....	45
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	45
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	45
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	45
<b>PARTE SPECIALE "I" – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA .....</b>	<b>46</b>
1. REATI PRESUPPOSTO.....	46
2. PROCESSI A RISCHIO .....	47
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	47
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	47
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	47
<b>PARTE SPECIALE "L" – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO ED IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE.....</b>	<b>48</b>
1. REATI PRESUPPOSTO.....	48
2. PROCESSI A RISCHIO .....	51
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	51
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	51
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	51
<b>PARTE SPECIALE "M" – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....</b>	<b>52</b>
1. REATI PRESUPPOSTO.....	52
2. PROCESSI A RISCHIO .....	53
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	53
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	53
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	53
<b>PARTE SPECIALE "N" – REATI AMBIENTALI.....</b>	<b>54</b>
1. REATI PRESUPPOSTO.....	55
2. PROCESSI A RISCHIO .....	71

<b>3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....</b>	<b>71</b>
<b>4. PROCEDURE SPECIFICHE.....</b>	<b>71</b>
<b>5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>71</b>
<b>ALLEGATI.....</b>	<b>72</b>
<b>1. TABELLA RIEPILOGATIVA PROCESSI A RISCHIO – CATEGORIA DI REATI PRESUPPOSTO .....</b>	<b>72</b>
<b>2. SISTEMA DI POTERI E DELEGHE.....</b>	<b>72</b>

## **PARTE GENERALE**

### **1. LA DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ**

#### 1.1 ATTIVITÀ SVOLTA

Omissis.

#### 1.2 ORGANIGRAMMA AZIENDALE

Omissis.

#### 1.3 STRUTTURA DI GOVERNANCE E CONTROLLO

Omissis.

#### 1.4 PRINCIPALI FUNZIONI AZIENDALI

Omissis.

## 2. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n. 231 dell' 8 giugno 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge n. 300 del 29 settembre 2000)
- Legge. n. 409 del 23 novembre 2001, art. 6 (Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro) (introduzione dell'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001);
- D.Lgs. n. 61 del 11 aprile 2002, art. 3 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della Legge 3 ottobre 2001, n. 366) (introduzione dell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, art. 3 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 e la relativa normativa internazionale) (introduzione dell' art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 228 dell' 11 agosto 2003, art. 5 (Misure contro la tratta di persone) (introduzione dell'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 62 del 18 aprile 2005, art. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2004) (introduzione dell'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, art. 8 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) (introduzione dell' art. 25 quater.1 del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 38 del 6 febbraio 2006, art. 10 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet) (modifica all'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 146 del 16 marzo 2006, art. 10 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale);
- Legge n. 123 del 3 agosto 2007, art. 9 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) (introduzione dell'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001);
- D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, art. 63 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), successivamente modificato dall'art. 32 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 (introduzione dell'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 48 del 18 marzo 2008, art. 7 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) (introduzione dell'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001);
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Legge n. 94 del 15 luglio 2009, art. 2 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) (introduzione dell'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001);

- Legge n. 99 del 23 luglio 2009, art. 15 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) (modifica dell'art. 25 bis ed introduzione degli artt. 25 bis.1 e 25 novies del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 116 del 3 agosto 2009, art. 4 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4) (art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001);
- D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) recante l'abrogazione e la modifica di reati presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- Legge n. 96 del 4 giugno 2010 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2009);
- Legge n. 122 del 30 luglio 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica);
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia);
- D. Lgs.n. 121 del 7 luglio 2011 (Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni);
- Decreto n. 219 del 10 novembre 2011 (Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI));
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 12 novembre 2011 (in Gazzetta Ufficiale, 23 dicembre 2011, n. 298) – Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;
- Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale, 6 dicembre, n. 284). Decreto convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214. – Disposizioni Urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (SALVA-ITALIA) (in relazione alle disposizioni sul progetto di bonifica art. 40 comma 5);
- Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 – Gazzetta Ufficiale 29/12/2011, n. 302 art. 13 comma 3 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (MILLEPROROGHE 2));
- Decreto Legge n. 2 del 25 gennaio 2012 (Misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale).

### 3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito nel presente documento il “Decreto”), ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la **responsabilità in sede penale** degli enti per alcuni reati previsti dal Decreto (“reati presupposto”), che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

In particolare, il Decreto disciplina la responsabilità della persona giuridica esponendola anche a rischi di natura penale, considerando in particolare che:

- a) l'accertamento della responsabilità avviene nell'ambito del processo penale;
- b) tale responsabilità è autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato.

L'ente potrà quindi essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.

I **presupposti** perché un ente possa incorrere in tale responsabilità sono:

- a) che un soggetto che riveste posizione apicale all'interno della sua struttura, ovvero, un suo sottoposto abbia commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- b) che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- c) che il reato commesso dalle persone fisiche costituisca espressione della politica aziendale, ovvero, quanto meno derivi da una “colpa di organizzazione”.

L'articolo 6 del citato Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di **esonero** da detta responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha **adottato** ed efficacemente **attuato**, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatesi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato all'**Organismo di Vigilanza** (cfr. par. 4) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito **fraudolentemente aggirando il modello** di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi sia stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'Organismo di Vigilanza di cui alla precedente lett. b).

È opportuno ricordare che questa responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – i modelli di organizzazione, gestione e controllo citati, debbano rispondere alle seguenti esigenze:



1. individuare le **attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere **specifiche procedure** (o protocolli) dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare **modalità di gestione** delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un **sistema disciplinare interno** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

È opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini facoltativi e non obbligatori. **La mancata adozione** non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma **espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti**. Pertanto, nonostante l'adozione del modello da parte dell'azienda risulti essere facoltativa, di fatto essa diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità di compimento del reato.

Infine, soprattutto in termini probatori l'esenzione può essere avvalorata anche attraverso la produzione della documentazione delle fasi volte alla definizione e formalizzazione del Modello.

## 4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

### 4.1. REQUISITI GENERALI

L'obiettivo di Bioagritalia S.r.l. (di seguito "Bioagritalia" o la "Società") è quello di definire ed implementare un corretto **Modello di organizzazione, gestione e controllo** (di seguito anche definito il "Modello") per garantire condizioni di **correttezza** e **trasparenza** nella conduzione degli affari e delle attività aziendali ed in particolare per beneficiare dell'esenzione prevista dal Decreto.

Lo **scopo** del Modello è la predisposizione di un **sistema strutturato ed organico** (preventivo ed ex-post) di **procedure ed attività di controllo** che abbia come obiettivo la riduzione del rischio che siano commessi dei reati, da parte dei soggetti legati a vario titolo a Bioagritalia, mediante l'individuazione delle aree a rischio.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, innanzitutto, a determinare una **piena consapevolezza nel potenziale autore del reato e che l'ipotesi di commettere un reato è fortemente condannata da Bioagritalia anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio**. In secondo luogo, il Modello, attraverso il monitoraggio costante delle attività, consente di prevenire ed impedire la commissione del reato.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di **sviluppare la consapevolezza** nelle risorse che svolgono le proprie attività per la Società, negli Organi Sociali, nei fornitori e nei collaboratori esterni, che operino **per conto o nell'interesse della Società** nell'ambito delle aree a rischio, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni delle norme e alle procedure aziendali – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante **attività di vigilanza** da parte dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Il presente Modello è stato sottoposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di Bioagritalia.

La formalizzazione del Modello ha richiesto l'esecuzione di una serie di attività:

- **raccolta e analisi** della documentazione interna aggiornata (funzionigrammi, statuto della società, procure e poteri di firma, procedure operative, ecc.);
- organizzazione di alcune sessioni di **interviste ed approfondimenti** con i componenti del Consiglio di Amministrazione, responsabili di funzione (soggetti apicali) e con le risorse operative che potrebbero essere coinvolte nella commissione di reati previsti dal Decreto (soggetti all'altrui direzione);
- **identificazione e valutazione complessiva del rischio** all'interno della struttura aziendale, per accertare il grado di probabilità di accadimento dell'evento e dell'impatto che il medesimo determinerebbe, individuando le metodologie di intervento che possono consentire di ridurlo;
- censire gli ambiti aziendali di attività per **l'individuazione dei processi a rischio** rispetto alle casistiche di reato considerate (individuazione delle aree a rischio);
- **analisi dei potenziali rischi emersi** nelle aree individuate tenendo presente sia gli eventuali trascorsi della Società sia quelli di altri soggetti operanti nel medesimo settore (*benchmark*);
- definizione ed aggiornamento di **principi generali di comportamento** e di **procedure specifiche** per ogni processo a rischio;

- intervento sulle procedure e sulle risorse umane attraverso **attività di formazione / informazione**;
- definizione di opportuni ed aggiornati **piani di verifica** volti a monitorare il corretto e puntuale rispetto dei principi generali di comportamento e delle procedure specifiche adottate nel Modello.

Di seguito si riportano i **punti cardine** che sono alla base della predisposizione del presente Modello:

- la definizione di **attività di sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli della Società dei principi generali e delle procedure specifiche, al fine di minimizzare la manifestazione dei reati previsti dalle disposizioni normative;
- il rispetto del principio della **segregazione funzionale ed organizzativa** per ogni processo a rischio, volto a definire una struttura di controllo sulla base di opportuni livelli di responsabilità; ad esempio tale presidio deve essere attuato in quelle funzioni che assumono ed attuano le decisioni, quelle che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e quelle che devono svolgere in relazione a tali operazioni i controlli e le verifiche previste della legge e delle procedure aziendali;
- la definizione e la verifica di opportuni **livelli autorizzativi** definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo, sulla base di un **sistema di deleghe e procure**; in particolare, dovrà inoltre essere istituito un sistema di attribuzione dei **ruoli e delle responsabilità**, prevedendo in modo analitico l'oggetto della delega conferita a ciascuna delle funzioni, dal quale risulti chiaro quali sono i soggetti coinvolti nei singoli processi sensibili ed espressamente preposti al compimento delle attività a rischio, nonché i rispettivi livelli autorizzativi;
- la determinazione di un efficace **sistema dei controlli interni** a più livelli, che assicuri un'adeguata e tempestiva attività di monitoraggio sulla completezza, veridicità, correttezza e accuratezza delle informazioni e dei dati circolarizzati all'interno della Società e all'esterno di essa, nonché la riservatezza nella trasmissione degli stessi;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza del compito di:
  - **verificare l'adeguatezza** del Modello sulla base delle evoluzioni normative, delle eventuali modifiche della struttura organizzativa e dell'esposizione al rischio di commissione di reati della Società;
  - **vigilare** sul corretto funzionamento del Modello attraverso una periodica e predefinita **attività di controllo** sia sui principi generali di comportamento sia sulle procedure specifiche;
- la **tracciabilità dei processi** a rischio sia a livello di sistemi informativi sia in termini documentali.

#### 4.2. VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

La criticità di un rischio è determinata in base all'entità economica del **danno causato da un evento (impatto economico)** e alla probabilità di **accadimento dell'evento rischioso (probabilità di accadimento)**.

E' possibile individuare la seguente classificazione:

- **rischi critici**: sono quelli caratterizzati da un danno economico elevato e da una probabilità di accadimento significativa. Si tratta di eventi la cui manifestazione potrebbe compromettere la sopravvivenza o la solidità dell'impresa;

- **rischi rilevanti:** alla base di questi rischi c'è il verificarsi di un evento che può potenzialmente provocare danni all'operatività dell'organizzazione anche se non ne dovrebbe compromettere la sopravvivenza;
- **rischi trascurabili:** sono quelli che, per il danno trascurabile da essi arrecato e/o per la esigua probabilità di accadimento, possono essere tralasciati o messi in secondo piano in sede di allocazione delle risorse per il controllo.

L'identificazione dei rischi e delle collegate aree a rischio, è stata svolta mediante un'attività di valutazione con i componenti del Consiglio di Amministrazione, i responsabili di funzione ed attraverso lo sviluppo di un modello che ha consentito la mappatura di tutte le attività ed aree a rischio.

I risultati ottenuti dall'attività di *assessment* (valutazione) sono riportate nei successivi allegati al presente Modello.

#### 4.3. DEFINIZIONE DEL MODELLO

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, come accennato, si fonda su un insieme integrato di metodologie e strumenti, composto principalmente dai seguenti elementi:

- (a) struttura organizzativa aziendale, complessiva e dettagliata, per una chiara individuazione della struttura gerarchica interna;
- (b) elenco delle attività e delle aree, che potrebbero dar luogo alla commissione dei reati considerati dal Decreto con conseguente responsabilità anche per la Società;
- (c) principi e logiche di attribuzione dei poteri autorizzativi e delle deleghe, per governare le attività svolte dalla Società;
- (d) procedure operative interne, per la regolamentazione delle attività operative, la definizione dei livelli di controllo e degli iter autorizzativi;
- (e) controlli di linea e controlli gerarchici, articolati nell'ambito di più funzioni aziendali, volti alla minimizzazione dei rischi operativi, al monitoraggio dei processi, all'individuazione delle anomalie ed alla loro rimozione;
- (f) meccanismo disciplinare interno, che definisce le azioni della Società verso i soggetti che commettono atti illeciti e che non rispettano le procedure definite;
- (g) programma di sensibilizzazione e di informazione, sui contenuti del Modello da indirizzare ai dipendenti, ai fornitori ed ai collaboratori esterni della Società;
- (h) documentazione e verbalizzazione delle attività di verifica, di controllo e di intervento prodotta periodicamente dall'Organismo di Vigilanza.

#### 4.4. AGGIORNAMENTO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Il Modello è aggiornato almeno annualmente e comunque in occasione di modifiche intervenute nell'organizzazione aziendale e/o nello scenario normativo di riferimento.

Le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Bioagritalia.

La Società si impegna ad una tempestiva diffusione di tutti gli aggiornamenti del presente Modello ai propri Amministratori, alle risorse che svolgono la propria attività per la Società ed i collaboratori esterni. Inoltre, se necessario, provvede all'organizzazione di sessioni di *training* dedicate.

## 5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base a quanto previsto dal Decreto, l'organo di controllo deve essere interno alla Società (art. 6 comma 1, lettera b) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di verifica; all'Organismo di Vigilanza (anche "OdV") è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Con delibera del 04 Agosto 2011 il Consiglio di Amministrazione di Bioagritalia ha approvato all'unanimità la costituzione dell'Organismo di Vigilanza.

Ruolo nell'Organismo di Vigilanza	Ruolo societario / aziendale ricoperto	Nome e Cognome
Presidente / Coordinatore dell'OdV	Professionista esterno	Giorgio Venturini
Membro dell'OdV	Collaboratore esterno	Dario Quaglia

L'OdV è costituito da due soggetti; i medesimi pongono in essere anche in via disgiunta le azioni necessarie per l'attuazione delle decisioni assunte collegialmente.

L'OdV si riunisce almeno due volte all'anno.

La modifica della composizione dell'OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- **indipendenza ed autonomia** dai vertici operativi della Società, al fine di garantire l'imparzialità e la possibilità di operare anche quando esso sia chiamato a vigilare sull'applicazione del Modello da parte del vertice;
- **professionalità**, per garantirne le capacità di azione in un contesto che richiede spiccate doti di valutazione, di gestione dei rischi ed analisi delle procedure, nonché competenze in ambito di organizzazione aziendale, di amministrazione, di finanza e di diritto; si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di controllo, ma anche consulenziale;
- **continuità di azione**, volta a garantire la costante ed efficace attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello.

In conformità ai principi stabiliti dal Decreto non è consentito affidare in *outsourcing* le attività di controllo interno. E' possibile solo affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, ovvero l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'OdV, a cui fa capo in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello.

L'Organismo di Vigilanza, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve essere titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa, rapportata ad ipotesi di interventi straordinari, urgenti e riservati.

L'eventuale utilizzo del *budget* di spesa deve essere oggetto di un'apposita informativa periodica al Consiglio di Amministrazione.

### 5.1. FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

1. sull'**osservanza del Modello** da parte di tutte le risorse, degli Amministratori, degli Organi Sociali, dei fornitori e dei collaboratori esterni della Società;

2. **sull'efficienza e sull'adeguatezza del Modello** in relazione alla struttura aziendale ed alla sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
3. **sull'opportunità di aggiornamento del Modello**, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e di contesto esterno.

L'OdV riferisce direttamente ed in via continuativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione e periodicamente (almeno due volte all'anno) al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello e alla rilevazione di eventuali eventi di rischio.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha l'obbligo di comunicare per iscritto al predetto organo, situazioni di particolare gravità ed urgenza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte delle risorse che svolgono le proprie attività per la Società, degli Organi Sociali e dei collaboratori esterni in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Bioagritalia ai sensi del Decreto.

È possibile comunicare con l'OdV attraverso la **casella di posta elettronica dedicata e riservata** ([odv.bioagritalia@greenholding.it](mailto:odv.bioagritalia@greenholding.it)).

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali **segnalazioni** relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le **regole di comportamento** di cui al presente Modello;
- se una risorsa desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve darne comunicazione direttamente all'OdV;
- i segnalanti in **buona fede** saranno **garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione**, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i **provvedimenti e/o notizie**, relative ad Bioagritalia, provenienti da organi di polizia giudiziaria, Organismi di Vigilanza, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati indicati dal Decreto;
- le **richieste di assistenza legale** inoltrate dalle risorse in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati indicati dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali potrebbero emergere **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità** rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le **notizie relative ai procedimenti disciplinari eseguiti** da Bioagritalia ed alle eventuali **sanzioni irrogate** (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni a supporto.

## 5.2 INTERAZIONE CON LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI

Per avere la massima efficienza operativa, all'Organismo di Vigilanza deve essere garantito **l'accesso**, senza restrizioni, a tutte le informazioni aziendali che lo stesso reputi rilevanti alla sua attività.



Per questa ragione tutte le risorse che svolgono le proprie attività per la Società ed anche i collaboratori esterni sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi evento o circostanza rilevante ai fini dell'attività di controllo che l'OdV è chiamato a svolgere.

Le **segnalazioni** saranno effettuate tramite “**canali dedicati**” (vedi paragrafo precedente) predisposti dallo stesso OdV per garantire la riservatezza delle segnalazioni stesse.

A titolo esemplificativo, le informazioni rilevanti che dovranno essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza riguardano:

- le **richieste di assistenza legale** inoltrate alla Società dal personale direttivo e/o dalle risorse, nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i **provvedimenti e/o notizie**, che coinvolgono la Società, provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati indicati dal Decreto;
- le relazioni interne dalle quali emergano **responsabilità** per le ipotesi di reato previste dal Decreto;
- gli **aggiornamenti** del sistema delle deleghe e delle procure.

E' inoltre previsto un coordinamento sistematico dell'Organismo di Vigilanza con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, relativamente, fra l'altro, a:

- gli **adempimenti societari** che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati societari, del *Market Abuse* e per l'interpretazione della normativa;
- l'**adeguatezza delle procedure aziendali** ed il loro aggiornamento nonché per la formazione delle risorse sulle disposizioni del Modello, come recepite dal Decreto ed i relativi provvedimenti disciplinari in caso di inosservanze di tali disposizioni;
- la verifica della corretta gestione delle **risorse finanziarie**.

### 5.3 SISTEMA DI REPORTING

Le linee di *reporting* dell'OdV sono dirette verso gli organi al vertice della Società:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente ed in via continuativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione e periodicamente al Consiglio di Amministrazione. Potrà tuttavia essere convocato dagli stessi per riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

Annualmente l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione relativamente ai seguenti aspetti:

- le attività svolte dall'OdV nel corso dell'esercizio;
- eventuali criticità emerse.

Qualora emergessero violazioni o tentativi di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione affinché tale organo provveda ad assumere le iniziative previste dalla vigente normativa.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.



## **6. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO**

### 6.1 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DELLE RISORSE

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Bioagritalia garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta e di comportamento ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree a rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato nell'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il Direttore Finanza e Controllo di Gestione.

#### **- La comunicazione**

L'adozione del presente Modello ed eventuali successivi aggiornamenti sono comunicati a tutte le risorse presenti in azienda a partire dal momento di approvazione o aggiornamento del Modello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Ad eventuali nuovi assunti, invece, deve essere consegnato un *set* informativo (es. CCNL, Modello di organizzazione, gestione e controllo, Codice Etico, D.Lgs. 231/2001, ecc.), al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

#### **- La formazione**

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione alla qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui essi operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza (apicali) della società.

L'attività di formazione è demandata alle unità / soggetti che ai sensi della normativa interna e delle procedure aziendali sono preposte a tale funzione.

In particolare, sarà cura di tale funzione aziendale definire le attività di formazione, ispirandosi ai criteri di continuità ed intensità, il *budget* ed i destinatari della stessa, nonché di monitorare l'effettività delle attività svolte.

### 6.2 INFORMAZIONE AI FORNITORI, AI CLIENTI ED AI COLLABORATORI ESTERNI

Le controparti esterne (fornitori, clienti e collaboratori esterni) dovranno essere informate in merito alle politiche, alle procedure ed alle regole di comportamento adottate da Bioagritalia in seguito all'implementazione del Modello, così come dovranno essere adeguati, qualora necessario, i contratti normalmente utilizzati.

Il comportamento dei fornitori, dei clienti e dei collaboratori esterni che violi le linee di condotta e di comportamento prescritte nel Modello o che comporti la possibilità di commettere uno dei reati sanzionati dal Decreto può portare, attraverso l'introduzione di specifiche clausole ed a discrezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla risoluzione dei rapporti contrattuali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o persona da lui designata, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, sarà responsabile della stesura, aggiornamento ed inserimento di specifiche clausole nei contratti standard utilizzati, che prevedano specificatamente la richiesta di un possibile risarcimento dei danni nel caso dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

## 7. IL SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un **sistema di sanzioni** (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e in generale, delle procedure interne previste dal Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esenzione rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano determinare l'illecito e che l'Autorità Giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

### 7.1 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione affinché assuma gli opportuni provvedimenti ai sensi delle leggi vigenti.

Le sanzioni nei confronti degli Amministratori devono essere parametrize alla gravità dell'infrazione commessa: a titolo meramente esemplificativo, potrà essere deliberato un provvedimento formale di biasimo, la revoca (totale o parziale) delle deleghe operative eventualmente conferite, la convocazione dell'Assemblea degli azionisti per proporre la revoca dell'Amministratore ai sensi dell'art. 2383, co. 3, c.c. ("Nomina e revoca degli amministratori") e l'eventuale azione di responsabilità.

### 7.2 MISURE NEI CONFRONTI DELLE RISORSE CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITÀ PER BIOAGRITALIA

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare da parte delle risorse che svolgono la propria attività per la Società soggette ai Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) della propria società di appartenenza.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 "Sanzioni Disciplinari" della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui alla sezione "provvedimenti disciplinari" dei suddetti CCNL, e precisamente:

- 1) **richiamo verbale** per le mancanze lievi;
- 2) **ammonizione scritta** nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- 3) **multa** in misura inferiore a 3 ore;
- 4) **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione** per un massimo di 3 giorni;
- 5) **licenziamento disciplinare** senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

### 7.3 MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI, DEI CLIENTI E DEI COLLABORATORI ESTERNI

Ogni violazione da parte dei fornitori, dei clienti o dei collaboratori esterni delle regole di cui al presente è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti o nelle lettere di incarico, e può determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento

derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione, da parte del giudice, delle misure previste dal Decreto.

## 8. INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ED IL CODICE ETICO

Nonostante il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, presenti una portata diversa rispetto al Codice Etico, le regole di comportamento contenute nei due documenti sono tra loro integrate.

Sotto tale profilo, infatti:

- il **Codice Etico** rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere valori e principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte dei principali portatori di interesse o *stakeholder* (amministratori, azionisti, clienti, collaboratori esterni, risorse che svolgono la propria attività per la Società, fornitori, banche);
- il **Modello** risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base a disposizioni del Decreto medesimo).

Nello svolgimento della propria attività, Bioagritalia S.r.l. assume come propri i valori ed i principi di comportamento espressi nel Codice Etico adottato dalla capogruppo Ambienthesis S.p.A..

## 9. LE PARTI SPECIALI

Il Modello contiene una Parte Speciale per ciascuna categoria di reato presupposto prevista dal Decreto.

L'obiettivo delle Parti Speciali è fornire a tutti i destinatari del Modello delle regole di condotta conformi finalizzate a prevenire la commissione dei reati in esse considerati.

Le Parti Speciali comprendono:

- a) l'elenco dei **reati presupposto** disciplinati dal Decreto;
- b) i **processi aziendali esposti al rischio** di commissione dei reati presupposto;
- c) i **principi generali di comportamento** e le **procedure specifiche** che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- d) i **controlli** finalizzati alla verifica della corretta applicazione del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascuna Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Amministratori, dei Responsabili di funzione e delle risorse che svolgono la propria attività per Bioagritalia di:

1. tenere comportamenti (condotte) che possano comportare la commissione di uno dei reati presupposto;
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano diventare potenzialmente rischiosi;
3. violare i principi generali di comportamento e le procedure specifiche previste in ciascuna Parte Speciale.

## **PARTE SPECIALE “A” – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La presente Parte Speciale “A” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dalle risorse che prestano la propria attività per Bioagritalia (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dagli articoli 24 e 25 del Decreto.

Per una maggiore chiarezza espositiva di seguito si richiamano gli articoli del codice penale che definiscono rispettivamente la figura di “pubblico ufficiale” e di “persona incaricata di pubblico servizio”.

### **Art. 357 c.p. – Nozione del pubblico ufficiale**

*“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

*Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.*

### **Art. 358 c.p. – Nozione di persona incaricata di pubblico servizio**

*“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio.*

*Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*

## **1. REATI PRESUPPOSTO**

### **Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico**

L’Art. 24 del D.Lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato** – Presupposto del reato in esame è l’avvenuta erogazione da parte di un ente pubblico in favore di un soggetto attivo di una somma per la realizzazione di opere di interesse pubblico. Ai sensi dell’art. 316 bis c.p. risponde a tale reato chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da un altro ente pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a dette attività.
- **Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** – Presupposto del reato è che l’erogazione pubblica sia conseguita a mezzo dell’esibizione di documentazione falsa ovvero per l’omissione di informazioni dovute. La Società sarà chiamata a rispondere in sede penale ove la condotta illecita sia stata posta in essere dai suoi funzionari, in tal modo assicurando all’istituto un finanziamento al quale non avrebbe diritto.

- **Art. 640 c.p. – Truffa** – Si verificano gli estremi di tale reato quando un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procuri a sé o a terzi un ingiusto profitto con danno altrui. La truffa è aggravata quando è commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. La casistica collegata a tale ipotesi di reato può essere ampia: i dipendenti e i funzionari della Società possono integrare in vari modi la fattispecie in esame.
- **Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** – Presupposto del reato è che la truffa riguardi l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni concesse da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea. Si rinvia a quanto osservato nei casi previsti agli artt. 316-ter e 640 del c.p.. Si pensi ad esempio a truffe perpetuate ai danni di enti previdenziali, ovvero amministrazioni locali o ripartizioni di queste, attraverso dichiarazioni mendaci o altre condotte fraudolente.
- **Art. 640-ter c.p. – Frode informatica** – La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno che si verifica ogniqualvolta si attui un'interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato o un ingiusto profitto con l'altrui danno. Quanto alla condotta essa consiste in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è aggravato se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

## Art. 25 Concussione e Corruzione

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti **reati disciplinati dal codice penale**:

- **Art. 317 c.p. – Concussione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare a o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.
- **Art. 318 c.p. – Corruzione per un atto d'ufficio** – Commette tale reato il pubblico ufficiale che riceve per sé o per un terzo una retribuzione o una promessa di retribuzione non dovuta, sotto forma di denaro o di altra utilità, per il compimento di un atto del suo ufficio. Di tale illecito rispondono sia il corruttore sia il pubblico ufficiale corrotto.
- **Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** – Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
- **Art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti** – Aumento della pena se il reato ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la pubblica amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
- **Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari** – Si caratterizza rispetto a quelli precedenti sotto il profilo del dolo specifico. Risponderà del reato in esame, la Società che coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe recargli un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice incaricato del processo al fine di conseguire un risultato favorevole.
- **Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** – Le disposizioni relative alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, così come quelle inerenti alla corruzione per un atto d'ufficio (in tal caso solo se il soggetto riveste la qualifica di pubblico impiegato).
- **Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione** – Tale reato può riguardare un atto d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovute ad un pubblico

ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o del servizio, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata. Il reato, inoltre, può riguardare un atto contrario ai doveri d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo ad omettere o a ritardare un atto d'ufficio o del servizio, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata.

- **Art. 322-bis c.p. – Peculato<sup>1</sup>, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** – Tale articolo estende i menzionati reati anche a tutti i membri di organi della Comunità Europea, nonché ai funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri.

Si ricorda che il reato di corruzione si distingue da quello di concussione per il fatto che, in quest'ultimo caso, il pubblico ufficiale si giova dello stato di paura o timore nel soggetto passivo atto a viziare o elidere la volontà o indurlo ad esaudire l'illecita pretesa al fine di evitare gravi nocimenti; nell'ipotesi di corruzione, invece, privato e pubblico agente operano su un piano di sostanziale parità.

La persona fisica che commette un reato contro la Pubblica Amministrazione è punita con la reclusione da un minimo sei mesi ad un massimo di dodici anni e con una multa da 51 Euro fino a 25.882 Euro.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 1 a 800 quote (da 258 Euro a 1.239 mila Euro) e sanzioni interdittive per un periodo che va da tre mesi a due anni.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 314 c.p. il reato di peculato si configura ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, avendo il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altre cose mobili altrui per ragioni legate al proprio ufficio o servizio, se ne appropri.



## **2. PROCESSI A RISCHIO**

Omissis.

## **3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Omissis.

## **4. PROCEDURE SPECIFICHE**

Omissis.

## **5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Omissis.

## PARTE SPECIALE “B” – REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale “B” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dalle risorse che prestano la propria attività per Bioagritalia (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Societari.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 – ter del Decreto.

### 1. REATI PRESUPPOSTO

L’art. 3 del D.Lgs. 61/2002 ha introdotto l’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, che per i reati previsti, prevede l’applicazione della sola sanzione pecuniaria, con l’esclusione delle sanzioni interdittive.

All’interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti articoli del codice civile:

- **Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali** – Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni ovvero attraverso l’omissione di notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione della società, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.
- **Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori** – Il reato sussisterà, in presenza di un danno per i soci o per i creditori, anche nell’ipotesi in cui gli amministratori della società esponano nel bilancio fatti non rispondenti al vero senza l’intenzione di ledere gli interessi dell’azienda.
- **Art. 2623 c.c. – Falso in prospetto** – Il reato è commesso qualora, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento, o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, vengano espresse false informazioni o vengano omessi dati o informazioni allo scopo di indurre in errore i destinatari del prospetto (abrogato e sostituito dall’art. 173 bis del D.Lgs. n.58 del 1998, T.U.F.).
- **Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione** – Il reato è commesso quando uno o più dipendenti della Società si accordano con esponenti della Società di Revisione al fine di occultare ovvero alterare dati o informazioni oggetto dell’*audit* (abrogato dal D.L. n. 39 del 27 gennaio 2010, art. 37);
- **Art. 2625 c.c. – Impedito controllo** – Il reato viene commesso dagli amministratori che, occultando i documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci od a altri organi sociali;
- **Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti** – La fattispecie in esame sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.
- **Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** – Il reato in esame consiste nella sottrazione di una parte del capitale sociale a quella che, per legge, è la sua destinazione naturale, ossia la funzione di strumento per il conseguimento dell’utile sociale e di garanzia dei creditori.
- **Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali** – Si mira a tutelare l’integrità e l’effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di *buy back*, la normativa vigente lascia trasparire la diffidenza del legislatore in merito a tali pratiche.
- **Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori** – Il reato si configura qualora i creditori societari subiscano un danno risultante dalla riduzione del capitale societario, dalla

fusione con altre Società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge (reato di evento) e cagionando danno ai creditori.

- **Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi** – L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto di interessi con quello della società, non ne dà debita comunicazione agli altri amministratori e non si astiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.
- **Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale** – Si pensi in particolare all'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire all'esterno la rappresentazione – evidentemente fallace – di una solida situazione patrimoniale della società.
- **Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** – il reato può essere commesso dai liquidatori della società che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
- **Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea** – Il reato si attua qualora con atti simulati o con frode si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), e quindi anche da soggetti esterni alla Società.
- **Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio** – Il reato si realizza attraverso la diffusione di notizie false o attraverso la realizzazione di operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.
- **Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** – Tale reato può essere commesso dagli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare.

La persona fisica che commette un reato societario è punita con la reclusione da un minimo sei mesi ad un massimo di tre anni e con una multa fino a 10.329 Euro.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1.000 quote (da 516 mila Euro a 1.549 mila Euro).

**2. PROCESSI A RISCHIO**

Omissis.

**3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Omissis.

**4. PROCEDURE SPECIFICHE**

Omissis.

**5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Omissis.

## PARTE SPECIALE “C” – ALTRI REATI

La presente Parte Speciale “C” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dalle risorse che effettuano le proprie attività per Bioagritalia (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dagli articoli 25 bis, 25 quater, 25 quater.1 e 25 quinquies del Decreto.

### 1. REATI PRESUPPOSTO

#### **Art.25 bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.**

L’Art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**
- **Art. 454 c.p. – Alterazione di monete**
- **Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**
- **Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**
- **Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**
- **Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**
- **Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**
- **Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**
- **Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**
- **Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

#### **Art. 25 – quater ed Art. 25 – quater.1 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico**

L’art. 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, riguardante la *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 e la relativa normativa internazionale”*, ha introdotto all’interno della normativa sulla responsabilità amministrativa anche i reati di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico già previsti dal codice penale e da altre leggi speciali.

Secondo l’ art. 25 quater, introdotto con la Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, la Società verrà punita:

- in relazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal c.p. o da leggi speciali (comma 1);
- in relazione alla commissione di delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 4, della Convenzione sulla lotta al finanziamento del terrorismo.

Gli artt. 25 quater e 25 quater 1 del D.Lgs. 231/2001 comprendono i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Art. 270 bis c.p. – Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico**
- **Art. 270 ter c.p. – Assistenza agli associati**
- **Art. 270 quater c.p. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale**
- **Art. 270 quinquies c.p. – Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale**
- **Art. 270 sexies c.p. – Condotte con finalità di terrorismo**
- **Art. 280 c.p. – Attentato con finalità terroristiche o di eversione**
- **Art. 280 bis c.p. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi**
- **Art. 289 bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione**
- **Art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo**

La Società verrà punita con una sanzione sia amministrativa sia interdittiva.

Inoltre, l’art. 8 della Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, riguardante le “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile” ha introdotto all’interno della normativa sulla Responsabilità amministrativa il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previsto dal codice penale (art. 583 bis c.p.).

Secondo l’art. 25-*quater*.1 all’Ente, nella cui struttura è commesso il delitto, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno; nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l’accreditamento.

### **Art. 25 – quinquies Delitti contro la personalità individuale**

L’art. 5 della Legge n. 228 dell’11 agosto 2003, relativo alle misure contro il traffico di persone, introduce all’interno del Decreto Legislativo n. 231 il nuovo articolo 25-quinquies (articolo successivamente modificato dall’art. 10 della Legge n. 38 del 6 febbraio 2006), il quale prevede l’applicazione di sanzioni amministrative anche a quegli enti che abbiano commesso reati contro la persona individuale.

*“In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 600 bis primo comma, 600 ter primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-*quater*.1, e 600 quinquies la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- c) per i delitti di cui agli articoli 600 bis secondo comma, 600 ter terzo e quarto comma e 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-*quater*.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

*Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 lettere a) e b) si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.*

*Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di*

*consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3."*

L'Art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Art. 583 bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**
- **Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**
- **Art. 600 bis c.p. – Prostituzione minorile**
- **Art. 600 ter c.p. – Pornografia minorile**
- **Art. 600 quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico**
- **Art. 600 quater.1 c.p. – Pornografia virtuale**
- **Art. 600 quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**
- **Art. 601 c.p. – Tratta di persone**
- **Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi**

## **2. PROCESSI A RISCHIO**

Omissis.

## **3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Omissis.

## **4. PROCEDURE SPECIFICHE**

Omissis.

## **5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Omissis.



## PARTE SPECIALE “D” – REATI FINANZIARI

La presente Parte Speciale “D” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dalle risorse che prestano la propria attività per Bioagritalia (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati finanziari.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 sexies del Decreto.

### 1. REATI PRESUPPOSTO

#### Art.25 – sexies Market Abuse

L'art. 9 della L. 62/2005 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee” ha introdotto l'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001 che prevede le seguenti fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza):

- **Art. 184 – Abuso di informazioni privilegiate** – E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 20 mila a Euro 3 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio nonché chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compia taluna delle azioni espressamente elencate:
  - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
  - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
  - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
- **Art. 185 – Manipolazione del mercato** – Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20 mila a Euro 5 milioni.
- **Art. 187 bis – Abuso di informazioni privilegiate** – Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 mila a Euro 3 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio.
- **Art. 187 ter – Manipolazione del mercato** – Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 mila a euro 5 milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
- **Art 187 quinquies – Responsabilità dell'Ente** – L'Ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Gli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 187 bis e 187 ter prevedono fattispecie identiche a quelle contemplate come figure di reato dagli artt. 184 e 185: si tratta delle medesime condotte che danno luogo al tempo stesso ad un illecito penale e ad un illecito amministrativo quando siano commesse con il medesimo atteggiamento psicologico. Si ritiene che le sanzioni previste dalla due figure d'illecito si cumulino, dando luogo ad un concorso materiale di sanzioni.

La persona fisica che commette un reato finanziario è punita con la reclusione da un minimo di un anno ad un massimo di sei anni e con una multa fino a 5 milioni di Euro.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 400 a 1.000 quote (da 1.032 mila Euro a 1.549 mila Euro).

Se, in seguito alla commissione dei reati, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

**2. PROCESSI A RISCHIO**

Omissis.

**3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Omissis.

**4. PROCEDURE SPECIFICHE**

Omissis.

**5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Omissis.

## PARTE SPECIALE “E” – REATI TRANSNAZIONALI

La presente Parte Speciale “E” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dalle risorse che prestano la propria attività per Bioagritalia (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati transnazionali.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 10 della L. 146/2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 Maggio 2001”.

### 1. REATI PRESUPPOSTO

Si considera reato transnazionale un reato che coinvolga un gruppo criminale organizzato e sia commesso in più di uno Stato:

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L’art. 10 della L. 146/2006 annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

- **reati associativi:**
  - **Art. 416 c.p. Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
  - **Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.
  - **Art. 291 quarter del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973** – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
  - **Art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990** – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- **reati concernenti il traffico di immigrati:**
  - **Art. 12 D.Lgs. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** – Reato commesso dal soggetto che, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.
- **reati di intralcio alla giustizia:**
  - **Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

- **Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale** – Reato commesso dal soggetto che, a seguito del verificarsi di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

La persona fisica che commette un reato transnazionale è punita con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1000 quote (da 51,6 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia, per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria) che vanno da tre mesi a due anni.

## **2. PROCESSI A RISCHIO**

Omissis.

## **3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Omissis.

## **4. PROCEDURE SPECIFICHE**

Omissis.

## **5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Omissis.

## PARTE SPECIALE “F” – REATI SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La presente Parte Speciale “F” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dalle risorse che prestano la propria attività per Bioagritalia (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati sulla salute e sicurezza sul lavoro.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 – septies del Decreto.

### 1. REATI PRESUPPOSTO

#### **Art. 25 septies – Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**

I reati contrari alla sicurezza sul lavoro sono disciplinati all’art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001, che, in seguito alla modifica introdotta dall’art. 300 del D.Lgs. 81/2008, "Attuazione dell’art. 1 della L. 123/2007", comprende le seguenti fattispecie di reato previste dal codice penale:

- **Art. 589 c.p. – Omicidio colposo:**
  - a) **commesso con violazione delle disposizioni di cui all’art. 55 del D.Lgs. 81/2008** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in caso di omessa valutazione dei rischi, mancata o parziale formalizzazione o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ovvero mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
  - b) **commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla sicurezza.
  
- **Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa una lesione personale, in violazione delle norme sulla sicurezza.

La persona fisica che commette il reato di omicidio colposo è punita con la reclusione da uno a dodici anni, diversamente la persona fisica che commette il reato di lesioni personali colpose gravi o gravissime è punita con la reclusione da due mesi a cinque anni.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie (a partire da 10 mila Euro) e sanzioni interdittive non inferiori a tre mesi e fino ad un anno.

## **2. PROCESSI A RISCHIO**

Omissis.

## **3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Omissis.

## **4. PROCEDURE SPECIFICHE**

Omissis.

## **5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Omissis.



## PARTE SPECIALE “G” – REATI DI RICICLAGGIO

La presente Parte Speciale “G” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dalle risorse che svolgono la propria attività per Bioagritalia (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di riciclaggio.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 – octies del Decreto.

### 1. REATI PRESUPPOSTO

#### **Art. 25-Octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

L’art. 67 del D.Lgs. 231/2007, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, ha introdotto l’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 648 c.p. Ricettazione** – Il reato si configura quando il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- **Art. 648 bis c.p. Riciclaggio** – Il reato si configura quando il soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** – Il reato si configura quando il soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La persona fisica che commette un reato di riciclaggio è punita con la reclusione da un minimo di due ad un massimo di dodici anni e con una multa da 516,46 Euro fino a 10.329,14 Euro.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1000 quote (da 51,6 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive per un periodo non inferiore a due anni.

**2. PROCESSI A RISCHIO**

Omissis.

**3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Omissis.

**4. PROCEDURE SPECIFICHE**

Omissis.

**5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Omissis.

## PARTE SPECIALE “H” – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

La presente Parte Speciale “H” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dalle risorse che svolgono la propria attività per Bioagritalia (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 24 – bis del Decreto.

### 1. REATI PRESUPPOSTO

#### Art. 24-Bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L’art. 7 della L. 48/2008, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno", ha introdotto l’art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001: “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 491 bis c.p. Falsità in documenti informatici** – Reato di contraffazione ovvero di alterazione di documenti informatici pubblici o privati;
- **Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema automatico o telematico** – Il reato si configura quando un soggetto non autorizzato si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- **Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** – Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- **Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** – Il reato si configura quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati, o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici;
- **Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** – Il reato si configura quando un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico od intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe;
- **Art. 617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** – Il reato si configura qualora un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazione relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- **Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui;

- **Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- **Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** – Il reato si configura se un soggetto, mediante le condotte di cui all’art. 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;
- **Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** – Il reato si configura se il fatto di cui all’art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- **Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** – Il reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

La persona fisica che commette un reato di criminalità informatica è punita con la reclusione da un minimo di sei mesi ad un massimo di otto anni e con una multa fino a 10.329 Euro.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote (da 25,8 mila Euro a 774,5 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

## **2. PROCESSI A RISCHIO**

Omissis.

## **3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Omissis.

## **4. PROCEDURE SPECIFICHE**

Omissis.

## **5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Omissis.

## PARTE SPECIALE “I” – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La presente Parte Speciale “I” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dalle risorse che svolgono la propria attività per Bioagritalia (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 24 – ter del Decreto.

### 1. REATI PRESUPPOSTO

#### Art.24 ter Delitti di criminalità organizzata

L’art. 2, comma 29, della L. 94/2009, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, ha introdotto l’art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001: “Delitti di criminalità organizzata”, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 416 c.p. Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti;
- **Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali;
- **Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico mafioso** – Ottenimento della promessa di voti per sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali in cambio dell’erogazione di denaro;
- **Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione** – Sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione;
- **Art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** – Associazione realizzata da tre o più persone al fine di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope;
- **Art. 407 c.p.p.** – Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 300 a 1000 quote (da 77 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per un periodo da uno a due anni.

**2. PROCESSI A RISCHIO**

Omissis.

**3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Omissis.

**4. PROCEDURE SPECIFICHE**

Omissis.

**5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Omissis.

## PARTE SPECIALE “L” – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO ED IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

La presente Parte Speciale “L” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dalle risorse che svolgono la propria attività per Bioagritalia (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti contro l’industria e il commercio ed in violazione del diritto d’autore.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dagli artt. 25 – bis. 1 e 25 novies del Decreto.

### 1. REATI PRESUPPOSTO

#### Art.25 bis.1 Delitti contro l’industria e il commercio

L’art. 15, comma 7, della L. 99/2009, “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, ha apportato modifiche alle norme previste in tema di Tutela penale di diritti di proprietà industriale, introducendo l’art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001: “Delitti contro l’industria e il commercio”, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio** – utilizzo di violenza ovvero di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- **Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza** – compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva;
- **Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali** – messa in vendita o altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale;
- **Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio** – consegna all'acquirente di una cosa mobile per un'altra, ovvero di una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico;
- **Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** – messa in vendita o altrimenti in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- **Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** – messa in vendita o altrimenti in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto;
- **Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** – fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- **Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** – contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie fino a 800 quote (da 10 mila Euro a 1.239 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.



## Art.25 novies Delitti in violazione del diritto di autore.

L'art. 15, comma 7, della L. 99/2009, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ha apportato modifiche alle norme previste in tema di Tutela penale di diritti di proprietà industriale, introducendo l'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001: "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 171 comma 1** – Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse;
- **Art. 171 comma 3** – Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere altrui non destinate alla pubblicazione in modo che ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore;
- **Art. 171 bis** – duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- **Art. 171 bis comma 2** – riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati, ovvero estrazione, reimpiego, distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati in violazione delle disposizioni di legge;
- **Art. 171 ter lettera comma 1 a)** – abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- **Art. 171 ter comma 1 lettera b)** – abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- **Art. 171 ter comma 1 lettera c)** – introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, o distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, o riproduzione in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- **Art. 171 ter comma 1 lettera d)** – detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, o qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- **Art. 171 ter comma 1 lettera e)** – ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- **Art. 171 ter lettera f)** – introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- **Art. 171 ter comma 1 lettera f - bis)** – fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione

per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

- **Art. 171 ter comma 1 lettera h)** – abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- **Art. 171 ter comma 2 lettera a)** – riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o messa altrimenti in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- **Art. 171 ter comma 2 lettera a - bis)** – comunicazione al pubblico attraverso immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa;
- **Art. 171 ter comma 2 lettera b)** – esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- **Art. 171 ter comma 2 lettera c)** – promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al comma 1;
- **Art. 171 septies lettera a)** – mancata comunicazione alla SIAE da parte dei produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- **Art. 171 septies lettera b)** – falsa dichiarazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa sul diritto d'autore;
- **Art. 171 octies** – produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie fino a 800 quote (da 10 mila Euro a 775 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per un periodo da tre mesi ad un anno.

## **2. PROCESSI A RISCHIO**

Omissis.

## **3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Omissis.

## **4. PROCEDURE SPECIFICHE**

Omissis.

## **5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Omissis.

## **PARTE SPECIALE “M” – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

La presente Parte Speciale “M” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dalle risorse che svolgono la propria attività per Bioagritalia (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 – novies del Decreto.

### **1. REATI PRESUPPOSTO**

#### **Art.25 novies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria**

La L. 116/2009, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, all’art. 4 prevede l’inserimento nel D. Lgs. 231/2001 dell’art. 25 novies:

- **Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

In relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 377-bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (da 129 mila Euro a 775 mila Euro).

## **2. PROCESSI A RISCHIO**

Omissis.

## **3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Omissis.

## **4. PROCEDURE SPECIFICHE**

Omissis.

## **5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Omissis.

## PARTE SPECIALE “N” – REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale N contiene gli specifici protocolli e norme comportamentali che la Società ha adottato all'interno del proprio Modello al fine di contrastare la possibile commissione dei reati ambientali divenuti rilevanti ai sensi dell'art. 25 *undecies* del Decreto introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121.

La presente Parte Speciale N è stata redatta sulla base dell'attività svolta dalla Società, la quale si occupa del trattamento e dello smaltimento di fanghi biologici non pericolosi, provenienti da impianti di depurazione di tipo prevalentemente civile.

La Società gestisce un Impianto di trattamento e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi (R3/R13/R10), di complessivi 4.900 mq, situato nel Comune di Corte dé Frati (Cremona). L'Impianto è in possesso dell'autorizzazione provinciale all'esercizio prevista all'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06.

L'Impianto può trattare 20.500 tonnellate/anno di fanghi biologici di cui ai CER individuati in autorizzazione.

Data	Autorizzazioni all'esercizio
23/04/2004	Autorizzazione al trattamento (R3), messa in riserva (R13) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi. D.G.R. 17259
22/04/2009	Rinnovo dell'autorizzazione al trattamento (R3), messa in riserva (R13) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi. Decreto Dirigente settore Rifiuti della provincia di Cremona n. 323 del 22/04/2009.
21/09/2009	Decreto Dirigente Settore Ambiente n. 948 del 21/09/2009 di esclusione dalla procedura di Valutazione impatto Ambientale ex art. 20 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche.
18/12/2009	Decreto Dirigente Settore Ambiente n. 1203 del 18/12/2009 modifica scadenza autorizzazione a seguito di nuove normative regionali sullo spargimento di fanghi in agricoltura.
17/08/2011	Decreto Dirigente Settore Ambiente n. 1028 del 17/08/2011, annullamento del provvedimento n. 1203 di cui sopra e ripristino scadenza autorizzazione al 22/04/2019.

Per la rilevanza e l'estensione delle attività ambientali svolte dalla Società, l'introduzione dei reati ambientali nell'ambito di applicabilità del D.Lgs. n. 231/2001 è estremamente rilevante, in quanto pressoché l'intera attività tipica della Società è interessata da un potenziale rischio di commissione di detti reati. La Società ha da tempo inteso porre sotto stretto controllo ogni singolo aspetto della propria attività sotto il profilo normativo/ambientale e, in tal senso, si è già dotata di un sistema di procedure interne anche al fine di conformarsi agli *standard* internazionali di certificazione: la Società è, infatti, dotata della **certificazione UNI EN ISO 9001**.

I reati ambientali rilevanti ai fini dell'applicazione del Decreto sono, nella maggior parte dei casi, **reati contravvenzionali, punibili, pertanto, sia se commessi con dolo sia se commessi con colpa e alcuni di essi sono reati “formali” e cioè puniti indipendentemente dall'esistenza di una effettiva compromissione del bene ambiente**: essi possono riguardare qualsiasi società, a prescindere dalle sue dimensioni e dalla sua forma giuridica, e possono essere commessi dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dagli agenti e/o, più in generale, dai terzi che agiscono per la società. I modelli comportamentali in campo ambientale da adottarsi al fine della prevenzione della commissione di tali reati sono quindi indirizzati a tutti coloro che lavorano per la società che ne sono messi a conoscenza tramite idonei strumenti informativi.

Gli amministratori e tutte le risorse umane che svolgono la propria attività per la Società sono tenuti ad adottare comportamenti che non si discostino da quanto stabilito nel presente documento, pena l'applicazione delle sanzioni come specificate nella "Parte Generale" del presente Modello.

In considerazione del grado di rischio di commissione dei reati ambientali potenzialmente elevato in considerazione della natura stessa dell'attività sociale, la Società sensibilizza tutto il Personale che per la stessa svolge la propria attività, i fornitori e tutti coloro che, comunque, agiscono per suo conto o in suo nome a prestare la massima cautela nell'esperimento anche delle operazioni materiali, in modo da evitare e prevenire anche i reati di carattere formale sopra ricordati.

## 1. REATI PRESUPPOSTO

I reati ambientali rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del Decreto sono contenuti in parte in nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 121/2011 nel codice penale e in parte nel D.Lgs. n. 152 del 2006 (di seguito anche "**Testo Unico Ambientale**" o "**TUA**"). Vi sono, poi, fattispecie più marginali ai fini di cui al presente Modello disciplinate da norme specifiche di settore, che comunque saranno menzionate per completezza. Come è stato rilevato da più commentatori i reati presupposto inclusi nel Decreto non esauriscono il novero dei reati ambientali potenzialmente applicabili ad una attività imprenditoriale.

Di seguito, per completezza, sono stati indicati e sinteticamente esaminati tutti i reati ambientali contemplati dal Decreto, indipendentemente dalla rilevanza pratica per l'attività della Società: si è specificato ove il singolo reato possa considerarsi almeno astrattamente applicabile alla Società.

In considerazione del carattere particolarmente rilevante dei reati ambientali per la Società, in connessione con la sua attività tipica, si è ritenuto di dover inserire, in nota all'epigrafe di ciascun articolo, il testo completo della disposizione applicabile, in modo da chiarire, oltre ogni dubbio, la fattispecie nella sua descrizione normativa a tutti i destinatari del presente Modello.

### 1. Uccisione, distruzione, cattura prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)<sup>2</sup>

Si tratta di due nuove contravvenzioni inserite dal D.Lgs. n. 121/2011 quale articolo 727 bis del codice penale.

Tale articolo punisce, innanzitutto, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro (con pena alternativa, quindi) chiunque uccide, cattura o anche solo semplicemente detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta,

<sup>2</sup> "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."

salvo che il fatto costituisca più grave reato, ovvero l'attività sia consentita ovvero ancora nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Nel caso di specie selvatiche vegetali protette, la medesima condotta è punita con la pena della sola ammenda fino a 4.000 euro: si applicano le stesse cause di non punibilità previste per il reato di cui al primo comma: cioè l'atto non è punito se l'attività sia consentita ovvero ancora se l'azione riguardi una quantità trascurabile di esemplari di specie selvatiche vegetali protette e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

L'art. 1 (comma 2) del D.Lgs. n. 121/2011 precisa che ai fini di tale contravvenzione le specie animali o vegetali selvatiche "protette" sono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

L'art. 25 *undecies* comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 231/2001 prevede, per la violazione della norma in commento, l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Omissis.

## **2. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)<sup>3</sup>**

Si tratta di una nuova contravvenzione inserita quale articolo 733 *bis* del codice penale.

Essa punisce con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a Euro 3.000 (con pena cumulativa, quindi) chiunque distrugga un *habitat* all'interno di un sito "*protetto*" o lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. L'azione non è punibile se effettuata nei casi "*consentiti*" dalla legge.

L'art. 1 (comma 2) del D.Lgs. n. 121/2011 precisa che ai fini di tale contravvenzione per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della Direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE.

L'art. 25 *undecies* comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 prevede, per la violazione della norma in commento, l'applicazione di una sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Omissis.

---

<sup>3</sup> "Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro."



### **3. Scarichi non autorizzati ovvero in violazione di legge o delle prescritte autorizzazioni (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. n. 152 del 2006)<sup>4</sup>**

In sintesi rilevano ai fini del riconoscimento di un'eventuale responsabilità della Società, nel settore dell'inquinamento idrico le seguenti ipotesi contravvenzionali (e quindi punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa) inserite nel Testo Unico Ambientale:

- lo scarico, in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose (art. 137 comma 2);
- lo scarico di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero in violazione dei limiti fissati dall'Autorità d'Ambito (art. 137, comma 3) e dei limiti tabellari (anche imposti dagli enti territoriali competenti o dall'Autorità d'Ambito) per talune sostanze (art. 137, comma 5 primo periodo);
- lo scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137 comma 5 secondo periodo);
- lo scarico sul suolo (o negli strati superficiali del sottosuolo), nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137 comma 11);
- lo scarico in acque marine da parte di navi o aereomobili (art. 137, comma 13).

In particolare, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs n. 231/2001, le fattispecie che vengono maggiormente in rilievo sono inerenti a condotte che possono alternativamente consistere nell'“apertura” ovvero nell'“effettuazione” di uno scarico nuovo in mancanza di autorizzazione ovvero nel “continuare ad effettuare” o nel “mantenere” uno scarico preesistente dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima. Tali condotte hanno per oggetto uno scarico di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del TUA).

Appare opportuno chiarire che nella nozione di “acque reflue industriali” rientrano tutte le acque derivanti da attività che non attengono strettamente alle attività domestiche, con la conseguenza che vengono fatti rientrare nella nozione predetta, oltre i reflui della produzione industriale vera e propria, anche gli scarichi provenienti da insediamenti ove si

---

<sup>4</sup> comma 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

comma 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

comma 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall' Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

comma 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

comma 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”

svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando abbiano caratteristiche diverse dagli scarichi domestici.

È da sottolineare come, con riferimento alle condotte illecite in assenza di autorizzazione ovvero con autorizzazione sospesa o revocata, è punito chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose individuate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 del TUA, mentre la medesima condotta non assume alcuna rilevanza nel caso in cui lo scarico di acque reflue industriali non contenga le sostanze pericolose individuate. In particolare il reato di scarico senza autorizzazione di cui al comma 1 non è tra i reati presupposto.

Sono, invece, punite ai sensi del comma 3 le condotte di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall'autorità competente nel caso di scarico di acque reflue industriali contenenti le medesime sostanze pericolose sopra indicate.

Sono punite inoltre, ai sensi del comma 5, le condotte c.d. "*eccessivamente inquinanti*" che si concretizzano in relazione alle sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 nel superamento dei valori limite fissati dalla tabella 3 del TUA o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del TUA, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente in materia di scarichi in reti fognarie.

È sanzionata anche la condotta di chiunque violi "*i divieti di scarico previsti dagli art. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)*". Il legislatore ha imposto un divieto generale di scarichi convogliati direttamente nel suolo e sottosuolo, stante la sua natura permeabile e la conseguente impossibilità di controllo di sostanze così immesse.

Si tratta di reati comuni proprio perché "*chiunque*" può esercitare la condotta sanzionata; tuttavia, con riferimento alla fattispecie contravvenzionale relativa allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza della prescritta autorizzazione, appare opportuno indicare come parte della dottrina e giurisprudenza ritengano che tale fattispecie contravvenzionale preveda un'ipotesi di reato a "*soggettività ristretta*", individuando nel titolare del potere di disposizione sullo scarico l'unico referente della norma penale.

Infine, è punita la condotta commessa da parte di navi od aereomobili che scarichino nel mare sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. È prevista una clausola di esiguità nel caso in cui tali scarichi siano in quantità tale da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare, restando salvo però l'obbligo di preventiva autorizzazione.

L'art. 25 *undecies* comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 231/2001 prevede, per la violazione delle norme di cui ai commi 3, 5 primo periodo e 13 dell'art. 137, l'applicazione di una sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; mentre, nel caso di violazione delle norme di cui ai commi 2, 5 secondo periodo e 11 è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 (vale a dire: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni,

finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non superiore a sei mesi.

Omissis.

#### **4. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 primo periodo D.Lgs. n. 152 del 2006)<sup>5</sup>**

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 in tema di gestione non autorizzata di rifiuti ex art. 256 del TUA assumono rilievo tutte le attività di "gestione" di rifiuti enumerate dalla norma: pertanto tale attività ha riferimento alle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione, effettuate in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo TUA.

La natura pericolosa dei rifiuti oggetto delle attività di illecita gestione influisce sul trattamento sanzionatorio che è evidentemente più severo in questi specifici casi. Si tratta di un reato comune in quanto la condotta può essere realizzata da "chiunque".

La giurisprudenza della Cassazione penale (da ultimo Cass. Pen. III, 21 febbraio 2011 n. 6256 – ud. 2 febbraio 2011) ritiene che tale reato sia un reato formale di pericolo presunto per la configurabilità del quale sia sufficiente lo svolgimento di una delle attività soggette a titolo abilitativo senza osservarne le prescrizioni non essendo, invece, richiesto che la condotta sia idonea a configurare una situazione di concreto pregiudizio per il bene giuridico protetto.

Un'altra recente pronuncia della Cassazione penale (Cfr. Cass. Pen. III, 15 giugno 2011, n. 23971) ha precisato che il reato di cui al comma 1 dell'art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 non è un reato proprio, bensì comune, non dovendo necessariamente essere integrato da soggetti esercenti professionalmente l'attività di gestione dei rifiuti.

---

<sup>5</sup> comma 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

comma 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

comma 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

comma 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti."

Le altre fattispecie sanzionate dalla stessa norma sono, poi:

- la realizzazione o la gestione di discarica abusiva (comma 3 primo periodo destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi, comma 3 secondo periodo, destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi);
- la condotta di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui all'art. 187 del TUA (unione, quindi, di rifiuti pericolosi tra loro o con rifiuti non pericolosi o la diluizione di sostanze pericolose);
- il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni del DPR 254 del 2003.

L'art. 25 *undecies* comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 prevede, per la violazione delle norme di cui ai commi 1 lettera a) e 6 primo periodo dell'art. 256, l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; mentre, nel caso di violazione delle norme di cui ai commi 1 lettera b), 3 primo periodo e 5 è prevista la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; infine per la violazione del comma 3 secondo periodo è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 (vale a dire: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non superiore a sei mesi. Tuttavia, l'art. 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231/2001 comma 6 prevede la riduzione alla metà delle sanzioni richiamate nel caso di commissione del reato previsto nell'art. 256 comma 4 del TUA (vale a dire nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni).

Omissis.

#### **5. Omessa bonifica e omessa comunicazione di evento potenzialmente inquinante (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 152 del 2006)<sup>6</sup>**

In materia di bonifica dei siti contaminati, l'art. 257 del TUA sanziona penalmente due ipotesi distinte, l'omessa bonifica (c.d. "causazione dell'inquinamento seguita dall'omessa bonifica") del sito inquinato in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento disciplinato dagli artt. 242 e seguenti del TUA, nonché la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti (c.d. "omessa comunicazione di un evento potenzialmente inquinante"). In entrambi i casi il destinatario del precetto è tuttavia lo stesso e, cioè, colui il quale cagiona l'inquinamento (e, quindi, il responsabile dell'atto di inquinamento sia in via di azione sia in via di omissione nei casi in

---

<sup>6</sup> *"comma 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

*comma 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose."*

cui, ex art. 40 comma 2 c.p., sia soggetto ad un obbligo giuridico di evitare l'evento). Il secondo comma del citato articolo prevede una circostanza aggravante del reato nel caso in cui l'evento sia provocato da "sostanze pericolose".

Il reato di omessa bonifica, come strutturato dall'art. 257 è stato inquadrato dalla giurisprudenza penalistica, nelle occasioni in cui se ne è occupata, dapprima nel novero dei c.d. "reati di pericolo presunto" e, poi, più condivisibilmente, nel novero, invece, dei reati di evento sottoposti a condizione obiettiva di punibilità a contenuto negativo. L'evento sarebbe, in particolare, l'inquinamento e la condizione obiettiva di punibilità a contenuto negativo sarebbe l'omissione degli interventi di bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e segg. ti del TUA (in questo senso in particolare Cass. pen., sez. III, 3 marzo 2009, n. 9492, ric. Capucciati; Cass. pen., sez. III, 9 giugno 2010, n. 22006, ric. Mazzocco e Cass. pen., sez. III, 6 ottobre 2010, n. 35774, ric. Morgante).

Si osservi che il reato è possibile, tecnicamente, solo dopo che sia stato approvato un vero e proprio progetto di bonifica dall'autorità competente (e quindi in una fase ben precisa del procedimento di cui agli artt. 242 e segg. ti del TUA).

Per quanto riguarda il diverso reato di omessa comunicazione, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento, oltre a mettere in atto tutte le misure necessarie di prevenzione, deve darne immediata comunicazione all'autorità competente nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo.

Mentre è indubbia la possibilità di configurare come soggetto attivo del reato di omessa bonifica in senso stretto solo il soggetto responsabile dell'inquinamento, più controversa è la risoluzione del problema in relazione alla fattispecie dell'omessa comunicazione, che si riferisce al "trasgressore".

L'art. 25 *undecies* comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 prevede, per la violazione delle norme di cui al comma 1 dell'art. 257 del TUA, l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; mentre per la violazione del comma 2 del medesimo articolo 257, l'applicazione della sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecento quote.

Omissis.

#### **6. Predisposizione o uso di certificato di analisi falso (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. n. 152 del 2006)<sup>7</sup>**

In relazione al reato di cui all'art. 258 comma 4 secondo periodo del TUA, le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 si concretizzano nel fatto di colui che, rispettivamente, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi ovvero fa uso di un certificato falso durante il trasporto. In entrambe le ipotesi, che

---

<sup>7</sup> "comma 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".



concretizzano un delitto equiparato quanto alla pena alla falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (483 c.p.), la giurisprudenza ha affermato che il delitto è un reato proprio, potendo essere commesso solo da soggetti aventi una determinata posizione soggettiva. Infatti, la condotta che si concretizza nella predisposizione di un certificato contenente false indicazioni può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di detti certificati, salve le ipotesi di concorso di persone del reato; invece, la condotta di uso di un certificato falso è riferibile unicamente al trasportatore. Sia la falsificazione del certificato di analisi sia l'uso di un certificato falso sono perseguibili esclusivamente in caso di dolo.

Si riporta a tal proposito l'intero comma 4 dell'articolo in commento, pur essendo rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 esclusivamente il secondo paragrafo di tale comma.

L'art. 25 *undecies* comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001 prevede, per la violazione della disposizione di cui al comma 4 secondo periodo dell'art. 258 del TUA, l'applicazione della sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Omissis.

## **7. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. n. 152 del 2006)<sup>8</sup>**

La contravvenzione disciplinata dall'art. 259 comma 1 del TUA si realizza con l'effettuazione di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26<sup>9</sup> del Regolamento CE 1 febbraio 1993 n. 259 o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato Regolamento in violazione dell'art. 1 comma 3 lettere a), b), c) e d)<sup>10</sup>: il comportamento criminoso esplicitato dalla norma si riferisce nella sostanza al trasporto transfrontaliero di rifiuti e ciò in quanto la norma incriminatrice richiama espressamente l'art. 26 del citato regolamento, nel quale viene sanzionato l'illecito trasferimento di rifiuti, a fini di smaltimento o di recupero, fuori dal Paese di appartenenza del produttore dei rifiuti stessi.

Si precisa che l'Allegato II citato prevede la c.d. Lista Verde dei rifiuti e la norma in commento in sostanza statuisce che, indipendentemente dal fatto che figurino o meno in questa lista, i rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della Lista Verde se risultano

<sup>8</sup> *“comma 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”*

<sup>9</sup> Che prevede la configurabilità del “traffico illecito” nelle ipotesi in cui si proceda a spedizioni di rifiuti senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate in conformità alle disposizioni del Regolamento comunitario (lett. a. comma 1), ovvero quando la spedizione dei rifiuti sia effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate ai sensi del Regolamento comunitario (lett. b. comma 1) o effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode (lett. c. comma 1); quando la spedizione non sia stata specificata concretamente nel documento di accompagnamento (lett. d. comma 1) ovvero quando la spedizione comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali (lett. e. comma 1); infine quando la spedizione sia contraria alle disposizioni sulle esportazioni ed importazioni dei rifiuti di cui agli artt. 14, 16, 19 e 21 del Regolamento comunitario (lett. f. comma 1).

<sup>10</sup> L'art. 1 comma 3 prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione del Regolamento comunitario per la spedizione di rifiuti destinati al recupero e riportati nell'Allegato II, fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) b) c) e d) del medesimo comma 3 e dagli artt. 11 (che elenca le indicazioni che devono essere contenute nel documento di accompagnamento dei rifiuti destinati al recupero di cui all'Allegato II) e 17 paragrafi 1, 2 e 3 (sugli adempimenti connessi alla movimentazione dei rifiuti di cui all'Allegato II) del Regolamento medesimo.

contaminati da altri materiali in modo tale che i rischi associati ai rifiuti siano molto elevati o che non sia possibile recuperare i rifiuti in modo sicuro per l'ambiente.

A tal proposito, occorre precisare che il Regolamento CE 1013/2006 ha abrogato e sostituito il Regolamento n. 259 del 1993, dunque il nostro legislatore ha omesso di aggiornare il riferimento normativo. Ma, occorre rilevare altresì che l'art. 61 del medesimo regolamento 1013/2006 prevede che i "riferimenti al regolamento abrogato Cee n. 289/93 si intendono fatti al presente regolamento". Dunque, il legislatore italiano ha ritenuto di non dover intervenire per aggiornare il riferimento contenuto nell'art. 259 del TUA, in quanto il nuovo regolamento conterrebbe una "clausola di equivalenza" fra i due regolamenti.

In sintesi, il traffico illecito di rifiuti si concreta quando si verifica una violazione delle norme comunitarie poste a garanzia del fatto che non avvengano smaltimenti illeciti in paesi diversi da quello di produzione.

L'art. 25 *undecies* comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 231/2001 prevede, nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 259 del TUA, l'applicazione della sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Omissis.

## **8. Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 152 del 2006)<sup>11</sup>**

L'art. 260 del TUA punisce, invece, il delitto compiuto da colui che, al fine di conseguire un ingiusto profitto (e quindi con un dolo specifico), con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Il medesimo articolo al comma 2 prevede un aggravante nel caso in cui la condotta illecita abbia per oggetto rifiuti ad alta radioattività.

La condotta illecita presuppone che l'attività di gestione dei rifiuti latamente intesa sia "abusiva" e cioè sia svolta senza autorizzazione ovvero in maniera sostanzialmente difforme dalle prescrizioni dell'autorizzazione. Inoltre la fattispecie richiede che le operazioni siano multiple (non bastando un unico atto isolato a concretare il delitto), vi sia un apprestamento di mezzi e attività di carattere organizzato con carattere continuativo. Da ultimo è necessario che il quantitativo di rifiuti gestito sia "ingente", non sia quindi trascurabile o irrilevante, ma importante.

Si tratta di un delitto che può prescindere dal vincolo associativo, infatti per la sua consumazione non è richiesta la pluralità di soggetti agenti mentre è richiesta una pluralità di tipo oggettivo, e cioè una pluralità di operazioni di attività condotte in modo temporalmente continuativo rispetto alle diverse fasi dell'attività di gestione.

Trattandosi di un delitto, per la sua consumazione è richiesto il dolo, mentre non appare necessario che l'agente sia un soggetto qualificato, cioè un imprenditore ovvero

---

<sup>11</sup> "comma 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni, comma 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni."

l'esercente di un'attività organizzata in forma di impresa, in quanto la norma prevede la punibilità di chiunque assuma un comportamento corrispondente alla fattispecie criminosa.

L'art. 25 *undecies* comma 2 lettera f) D.Lgs. n. 231/2001 prevede, per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 260 del TUA, l'applicazione della sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote; mentre, per la violazione delle norme di cui al comma 2 del medesimo articolo 260 si prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote. Inoltre, nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo in commento si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 (vale a dire: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non superiore a sei mesi.

Nel caso in cui l'ente ovvero una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del TUA, in tal caso l'ultimo comma dell'art. 25 *undecies* D.Lgs. n. 231/2001 prevede l'applicazione della sanzione interdittiva definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D.Lgs. n. 231/2001.

Omissis.

#### **9. Falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e utilizzo degli stessi nei SISTRI (art. 260 bis commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 D.Lgs. 152 del 2006)<sup>12</sup>**

Il SISTRI è il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti, istituito con DM 17 dicembre 2009 ai sensi dell'art. 189 del TUA ed oggetto di un iter assai travagliato che ha visto susseguirsi una serie di proroghe dell'applicazione, addirittura una abrogazione, una successiva "reviviscenza", sino alla legge di conversione n. 148 del 2011 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 che ha prorogato al 9 febbraio 2012 l'operatività del SISTRI. A causa di numerose difficoltà operative, tuttavia, il SISTRI è stato nuovamente prorogato con DM 12 novembre 2011 e, successivamente, con il Decreto Legge n. 216 del 29 dicembre 2011 (Decreto Milleproroghe) è stata prorogata ancora l'entrata in attività del SISTRI al 2 aprile 2012 (art. 13 comma 3). Il Decreto Milleproroghe è ancora in fase di conversione in legge e già sono stati presentati importanti emendamenti: tra gli emendamenti approvati venerdì 25 gennaio 2012 nelle commissioni Bilancio e Affari

---

<sup>12</sup> *"comma 6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

*comma 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

*comma 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi."*



costituzionali di Montecitorio, infatti, c'è anche l'ennesima proroga dell'entrata in vigore ufficiale del Sistema di tracciabilità dei rifiuti, la quale è rimandata al 30 giugno 2012, mentre per le aziende del settore agricoltura già il Decreto Milleproroghe prevedeva lo slittamento del termine al 2 luglio 2012. In ultimo con Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, il SISTRI è stato sospeso fino al 30 giugno 2013. Da ultimo, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 96 del 20 marzo 2013, è stato stabilito che per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati all'articolo 3 comma 1 lett. c), d), e), f) g), h), del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1 ottobre 2013. Per gli altri enti o imprese obbligati all'iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014. Questi ultimi possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria dal termine di operatività sopra indicato del 1 ottobre 2013.

L'obiettivo del SISTRI sarebbe quello di assicurare la tracciabilità dei rifiuti, semplificando la gestione documentale delle fasi di carico/scarico e soprattutto di trasporto: si passa dal sistema cartaceo (impennato sui tre documenti Formulario di Identificazione Rifiuti - FIR, Registro di Carico e Scarico, Modello Unico di Dichiarazione) ad una metodica di gestione dei rifiuti di tipo informatico, con l'introduzione di dispositivi di tipo elettronico (chiavette USB e *black box*). In realtà la prassi ha sinora dimostrato che gli obiettivi della normativa sono difficili da raggiungere con le regole in essere e le imprese hanno opposto una notevole resistenza, sottolineando gli extra costi di questo nuovo sistema e la complicazione degli adempimenti.

Per far fronte proprio alle lamentate difficoltà del sistema di tracciabilità, è stato emanato il Decreto Legge n. 219 del 10 novembre 2011, pubblicato in G.U. il 5 gennaio 2012, il quale ha apportato modifiche ed integrazioni al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 c.d. Testo Unico SISTRI. Tale decreto correttivo, che regola la fase transitoria e le modalità operative tra tutti i soggetti coinvolti, obbligati e non, introduce nuove procedure di utilizzo, di cessione o variazioni relative alle aziende iscritte, con la possibilità di un aggiornamento continuo della banca dati contenente i dati, le autorizzazioni e le comunicazioni degli impianti di recupero o smaltimento iscritti.

Le fattispecie di reato che vengono qui in rilievo sono limitate:

- alla predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- al trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato con la copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- all'uso, durante il trasporto di rifiuti soggetti al SISTRI, di un certificato di analisi di rifiuti soggetti al Sistri, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;

- al trasporto di rifiuti pericolosi e non con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata.

Si tratta di reati propri, essendo individuati specificamente i soggetti ai quali è imputabile la condotta descritta, vale a dire: colui il quale predispose il certificato contenente false indicazioni; colui il quale inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, il trasportatore che effettua il trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata.

L'art. 25 *undecies* comma 2 lettera g) D.Lgs. n. 231/2001 prevede, per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo dell'art. 260 *bis* del TUA, l'applicazione della sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; mentre, per la violazione del comma 8 secondo periodo, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Omissis.

#### **10. Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera (art. 279 comma 5 D.Lgs. n. 152/2006)**<sup>13</sup>

Il reato contravvenzionale di cui all'art. 279 comma 5 del TUA consiste nel superamento dei valori limite di emissione dettati dalle prescrizioni autorizzative (di qualsiasi natura) che determinino contemporaneamente anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente.

Il soggetto attivo del reato è il titolare dell'Impianto ovvero, in caso di persona giuridica, il soggetto o i soggetti persone fisiche cui fanno capo i poteri decisionali; non necessariamente il reato è però ricollegabile al proprietario dell'Impianto in quanto è rilevante accertare non già chi sia il proprietario dell'Impianto, bensì quale sia il soggetto che esercisce e conduce lo stabilimento in violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Non vi è rilevanza, quindi, ai fini dell'applicabilità delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 di una eventuale mancanza di autorizzazione, né di una violazione "semplice" dell'autorizzazione, ma solo di una violazione dell'autorizzazione ovvero delle prescrizioni dell'autorità che comporti anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa (il comma 5, quindi è l'unico rilevante e va letto in congiunzione con la disposizione di cui al comma 2).

Si applica, in tal caso, all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Omissis.

---

<sup>13</sup> "comma 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa."

## **11. Commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2, art. 3 bis comma 1, art. 6 comma 4 Legge n. 150/1992)**<sup>14</sup>

<sup>14</sup> **Articolo 1: comma 1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

**comma 2.** In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

**Articolo 2: comma 1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

**comma 2.** In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

**Articolo 3-bis: comma 1.** Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

**Articolo 6: comma 4.** Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.”

Il reato è previsto dalla Legge n. 150/1992 che, in particolare, disciplina una serie di reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Per quanto qui di rilievo, si ricorda che la norma sanziona chiunque trasporti, fa transitare, importa, esporta o riesporta esemplari, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi. Così come chiunque ometta di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità di esemplari, ovvero, utilizzi i predetti esemplari in maniera difforme dalle prescrizioni normative di riferimento.

Viene altresì sanzionato chiunque detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Così come chiunque detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica, esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

In merito alla flora, viene sanzionato chiunque commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni del regolamento comunitario.

L'art. 3 *bis* comma 1 della Legge n. 150/1992 a sua volta rimanda all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a. (introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati), c. (falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato), d. (uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del regolamento), e. (omessa o falsa notifica all'importazione), e l. (falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del regolamento), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.

L'art. 25 *undecies* D.Lgs. n. 231/2001 prevede, per la violazione dell'art. 1 comma 1, dell'art. 2 commi 1-2 e dell'art. 6 comma 4, l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; mentre, per la violazione dell'art. 1 comma 2, si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. Inoltre, per i reati del codice penale richiamati dall'art. 3 *bis* comma 1 (vale a dire i reati di cui al Libro II, Titolo VII, capo III rubricato "*Della falsità in atti*"), si prevede l'applicazione (i) della sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; (ii) della sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; (iii) della sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; (iv) della sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Omissis.

## **12. Violazione delle misure a protezione dell'ozono stratosferico (art. 3 comma 6 legge n. 549/1993)**<sup>15</sup>

Viene in rilievo ai fini del D.Lgs. n. 231 del 2001 anche la violazione delle misure a protezione dell'ozono stratosferico. Tale contravvenzione è commesso da chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 549/1993 riportante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

In relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 3 comma 6 della legge n. 549/1993, il D.Lgs. n. 231/2001 prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Omissis.

## **13. Inquinamento provocato da navi (art. 8 commi 1 e 2, art. 9 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 202/2007)**<sup>16</sup>

La previsione normativa richiamata nel D.Lgs. n. 202/2007, di attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni, intende rafforzare, tramite la previsione di specifici reati contravvenzionali, l'assicurazione dell'efficacia del principio secondo cui i responsabili dell'inquinamento devono risarcire i danni causati all'ambiente.

A tal fine viene punito (si tratta di reato proprio) il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, unitamente ai membri dell'equipaggio, al proprietario e all'armatore della nave (se costoro abbiano concorso nella violazione) che immetta sostanze inquinanti (idrocarburi o sostanze inquinanti nocive) intenzionalmente, temerariamente o per negligenza, con deterioramento della qualità dell'acqua.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, l'art. 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231/2001 prevede, (i) nel caso di violazione dell'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; mentre (ii) nel caso di violazione dell'articolo 8 comma 1 e dell'art. 9 comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; infine, (iii) per il reato di cui all'articolo 8 comma 2, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel

---

<sup>15</sup> **“Articolo 3: comma 6.** Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.”

<sup>16</sup> **“Articolo 8: comma 1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

**comma 2.** Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

**Articolo 9: comma 1 .** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

**comma 2.** Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.”



caso di condanna per i reati di cui ai punti (ii) e (iii) si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 (vale a dire: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non superiore a sei mesi. Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (vale a dire l'inquinamento doloso provocato dalle navi), si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001.

Omissis.

**2. PROCESSI A RISCHIO**

Omissis.

**3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Omissis.

**4. PROCEDURE SPECIFICHE**

Omissis.

**5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Omissis.

## **ALLEGATI**

### **1. TABELLA RIEPILOGATIVA PROCESSI A RISCHIO – CATEGORIA DI REATI PRESUPPOSTO**

Omissis.

### **2. SISTEMA DI POTERI E DELEGHE**

Omissis.